

ARI – AAA3 ONLUS

ASSOCIAZIONE ALLERGIA ASMA AMBIENTE

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione per la Ricerca in materia di Allergia - Asma - Ambiente denominata “**ARI – AAA3, Associazione Allergia Asma Ambiente**” organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve **ARI - AAA3 ONLUS**”.

L'acronimo ONLUS, oltre ad essere presente nella denominazione, deve essere usato in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

SEDE

Art.2) L'Associazione ha la propria sede legale in Palermo. L'Assemblea Straordinaria può stabilire altre sedi secondarie, o Sedi operative, o Sedi Amministrative, o Cambiamenti di Sede, senza che questo comporti modifiche dello Statuto.

SCOPO

Art. 3) L'associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione, della beneficenza e della tutela dei diritti civili della persona, a favore dei bambini e degli adulti affetti da Allergie e/o Asma.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione intende in particolare promuovere sotto ogni forma ed in ogni modo, lo sviluppo ed il progresso degli studi e della Ricerca scientifica sull'Asma, Allergia e Ambiente, al fine di migliorare la prevenzione delle malattie allergiche e le malattie respiratorie e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio sanitaria a favore dei bambini e degli adulti affetti da problemi di Allergia e/o Asma e delle loro famiglie. Inoltre l'Associazione intende sostenere, nel campo Ambientale, le Ricerche riguardo gli effetti dell'inquinamento sulla salute delle persone affette da allergie e asma.

In particolare, essa provvederà a dotarsi di opportuni finanziamenti, sia ricercandoli verso Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali aventi o meno personalità giuridica, sia organizzando corsi di formazione ed aggiornamento nei confronti dei volontari.

Per la realizzazione di tale scopo l'Associazione promuove iniziative, progetti di ricerca, manifestazioni, opuscoli divulgativi, pubblicazioni, programmi educazionali e culturali, strumenti e servizi informativi ed informatici utili e necessari per perseguire i propri scopi. I fondi reperiti dovranno essere utilizzati tutti ed esclusivamente per offrire servizi, strutture, attrezzature che migliorino la sicurezza e la qualità di vita dei bambini e degli adulti affetti da Allergie e/o Asma e per l'incoraggiamento ed il finanziamento degli Studi e delle Ricerche sopra indicati, ed in ogni caso per un migliore raggiungimento di tali fini.

La destinazione specifica di tali fondi e le sedi presso le quali dovranno essere svolti gli Studi e le Ricerche, potranno essere determinati sia dall'intenzione dell'Ente o Persona che avrà reso disponibili i fondi, sia dall'Associazione stessa, su proposta del Comitato Scientifico di concerto con il Consiglio Direttivo.

Tali finanziamenti potranno essere impiegati sia per l'acquisto di strumentazione e mezzi (anche in comodato gratuito), sia per il pagamento di materiali, beni di consumo e spese di

pubblicazioni, nonché per prestazioni di servizi tecnici o amministrativi finalizzati alle attività di ricerca promosse dall'Associazione, nonché per la istituzione di Borse di Studio, di viaggio e di soggiorno, nonché per la preparazione e la partecipazione degli Associati a Simposi, Congressi, Convegni, Corsi Formativi e di Aggiornamento, Training e simili, anche all'estero.

Potranno in particolare essere istituite Borse di Studio e contributi vari a favore di Studiosi e Ricercatori ad ogni livello, in quella misura discrezionale che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna.

Per il raggiungimento di tali fini potranno essere stipulate convenzioni e simili con qualsivoglia Ente od Organizzazione, sia Pubblico sia Privato nei limiti dell'art. 10 della L. r. n. 11/94.

E' escluso categoricamente ogni e qualsiasi scopo di lucro dell'Associazione.

Inoltre l'Associazione mira a sollecitare l'intervento e la collaborazione di Enti, Istituzioni politiche amministrative e sanitarie, società, privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze in materia di Asma Allergia e Ambiente e della loro importanza sociale, al fine di favorire l'applicazione di regole vigenti o la proposta di nuove normative, provvedimenti, piani e programmi utili ad offrire servizi, strutture, attrezzature che migliorino la sicurezza e la qualità di vita dei bambini e degli adulti affetti da Allergie e/o Asma.

L'Associazione promuove e sostiene l'incontro tra i genitori e tra genitori e bambini, tra i pazienti adulti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale, psicologico al fine di sviluppare una vicendevole consapevolezza e solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura.

Si intende , inoltre, promuovere e favorire scambi di informazioni e collaborazioni con associazioni di carattere scientifico o assistenziale che perseguano finalità comuni e con tutti i soggetti con i quali il bambino e l'adulto affetto da Asma e/o Allergia interagiscono.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4) L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta dall'assemblea riunita in sede straordinaria.

ASSOCIATI

Art. 5) Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, italiani o stranieri, anche non residenti o domiciliati in Italia, che ne condividono le finalità e che intendano svolgere ogni attività con spirito di solidarietà ed in modo spontaneo e gratuito, legati o interessati agli aspetti di cui agli Scopi dell'Associazione, o in ogni caso utili all'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi e che comunque non siano in conflitto d'interesse con gli scopi dell'Associazione stessa.

Chiunque desideri divenire associato dell'Associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente tutti i dati, anagrafici e relativi alla residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail, richiesti dall'associazione e la dichiarazione di presa visione e di accettazione dello Statuto.

Le domande di iscrizione sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Sono previsti come criteri per l'esclusione la mancata indicazione, da parte del richiedente, dei dati anagrafici e relativi alla residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e la mancata dichiarazione di presa visione e di accettazione dello Statuto dell'Associazione.

Una volta accettata la domanda, il nuovo Associato, pena immediata esclusione, deve provvedere al versamento della Quota Sociale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è composta da associati fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Sono associati fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono associati ordinari le persone fisiche che hanno versato la quota associativa minima stabilita dall'Associazione. Sono associati sostenitori le persone fisiche che hanno versato una quota almeno tre volte superiore a quella minima stabilita o abbiano messo a disposizione

dell'Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Sono associati onorari le persone fisiche che il Consiglio Direttivo decida all'unanimità che onorino l'Associazione per avere conseguito particolari meriti legati agli scopi dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno diritto all'elettorato attivo ed hanno eguali diritti nella vita associativa, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Dato avvio agli organi di direzione dell'Associazione all'atto della sua costituzione, per il periodo di vita successiva, il diritto all'elettorato passivo di ciascun associato si acquista dopo almeno un anno di partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, verificabile con la verbalizzazione della presenza alle assemblee dal momento dell'ingresso, in misura non inferiore al cinquanta per cento più una.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto.

Gli associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

La qualità di associato si perde per recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, per morte o per esclusione, accertata dal collegio dei probiviri e deliberata dall'Assemblea, in caso di morosità o di indegnità dell'associato a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

In caso di inadempienze gravi causate da un Associato, anche se già receduto, escluso o decaduto, all'Associazione questa potrà rivalersi nei confronti dell'Associato responsabile per i danni e le sanzioni arrecate.

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) donazioni e lasciti testamentari;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Le risorse economiche dell'Associazione sono tratte da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente pubblico finalizzati allo svolgimento di specifiche attività;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali. L'Associazione non potrà ricevere contributi da partiti politici.

Art. 7) E' espressamente vietata la distribuzione, anche in via indiretta, degli utili ed avanzi di gestione nonché dei fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione destinerà gli utili e gli avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero ad incremento del fondo di riserva.

ORGANI

Art. 8) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il collegio dei revisori dei conti.
- g) il collegio dei probiviri.
- f) il Comitato Tecnico - Scientifico.

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario il rimborso delle spese sostenute per l'ufficio.

ASSEMBLEA

Art.9) L'assemblea è costituita dagli associati aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio e che facciano parte dell'Associazione da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile.

Essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengono opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax od e-mail, a ciascuno degli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede Sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del bilancio annuale;
- c) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- d) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- e) le modifiche dello statuto nonché lo scioglimento dell'Associazione.

Ogni associato maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta, presentata al Presidente prima dell'apertura della seduta dell'Assemblea.

Ogni associato potrà rappresentare soltanto un altro socio.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione da qualsiasi numero degli associati aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega come sopra indicato, di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Solo in caso di votazioni riguardanti le persone è richiesta la votazione a scrutinio segreto che sarà effettuata da due associati scelti dal Presidente.

Se le deliberazioni riguardano persone od affari in cui taluni degli associati abbiano interesse diretto od indiretto, gli interessati devono astenersi dalla votazione.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, in prima e seconda convocazione.

Le sedute dell'assemblea vengono verbalizzate in apposito registro redatto dal Segretario o, in sua mancanza, da un consigliere scelto dal Presidente, e firmato dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10) Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti, tra gli associati dall'assemblea che hanno l'elettorato passivo, a scrutinio segreto e sulla base di una lista di candidati predisposta da apposita commissione elettorale, predisposta dal consiglio direttivo uscente. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' incompatibile la carica di componente il Comitato Direttivo con la carica di componente del Comitato Scientifico.

Nel corso del triennio l'Assemblea può decidere di integrare il Consiglio direttivo in carica fino al numero massimo previsto dallo statuto.

Il Consiglio così eletto nomina tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

I Consiglieri decadono dalla loro carica quando perdono la loro qualità di associati, quando senza giustificato motivo non partecipano a tre adunanze consiliari consecutive, in caso di decadenza per grave negligenza nello svolgimento della loro funzione accertata dal collegio dei probiviri e, su loro proposta, deliberata dall'assemblea.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio entra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti alla precedente votazione, il quale rimarrà in carica sino alla prossima assemblea che provvederà alla nomina.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito, anche a mezzo fax o e-mail almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Se le deliberazioni riguardano persone od affari in cui taluni dei componenti il Consiglio abbiano interesse diretto od indiretto, gli interessati devono astenersi dalla votazione.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Tesoriere e il Segretario.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Delibera sull'ammissione ed espulsione dei soci, a maggioranza dei due terzi, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere, ed una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente degli associati e l'ammontare di eventuali contributi da versare *una tantum*, nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.

Al Consiglio Direttivo spetta la nomina dei componenti del Comitato Scientifico e del suo Presidente.

PRESIDENZA

Art. 11) Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede il Consiglio direttivo e coordina l'attività associativa. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività dell'Associazione e sovrintende all'attuazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo. Può delegare ad uno o più consiglieri, in via transitoria, parte dei suoi compiti.

Ha, inoltre, il dovere di convocare l'Assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento, o quando a ciò delegato dal Presidente.

TESORIERE

Art. 12) Il Tesoriere tiene aggiornata la cassa sociale, riceve le quote sociali ed accerta l'adempimento delle stesse, in collaborazione con il segretario. Compila annualmente le bozze dei bilanci consuntivi e preventivi.

E' il depositario ed ha la responsabilità dei documenti e delle scritture contabili dell'associazione.

SEGRETARIO

Art. 13) Il Segretario predispone i verbali del Consiglio direttivo e delle Assemblee da sottoporre all'approvazione dei medesimi organi. Ha la responsabilità della tenuta del libro degli associati, lo tiene aggiornato, anche sotto forma di file, cura le emissioni delle Tessere associative. Provvede all'invio delle comunicazioni istituzionali agli associati e cura, in generale, la corrispondenza ed ogni altri affare dell'associazione, in accordo con il Presidente.

Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio e dalla Presidenza.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14) Se l'assemblea ne delibera l'esistenza, esso è formato da tre associati, nominati dall'Assemblea con le modalità previste per l'elezione del Consiglio direttivo e scelti di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Al suo interno il collegio elegge il Presidente ed il segretario. I revisori durano in carica tre anni e, comunque, fino l'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo.

Al collegio dei revisori spetta controllare la gestione finanziaria e patrimoniale dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Può, se ritenuto necessario, presentare all'assemblea degli associati una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento contabile e finanziario.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 15) Se l'assemblea ne delibera l'esistenza, esso è formato da tre associati, nominati dall'Assemblea con le modalità previste per l'elezione del Consiglio direttivo. Al suo interno il collegio elegge il Presidente ed il segretario. Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni ed ha il compito di giudicare secondo equità le controversie che sorgono tra gli associati, tra questi e gli organi dell'Associazione e di esperire ogni tentativo di amichevole composizione. Ha, inoltre, il

compito di accertare le gravi negligenze nello svolgimento della funzione delle cariche associative allo scopo di proporre la decadenza all'assemblea.

COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO

Art. 16) Il Consiglio Direttivo istituisce il Comitato Tecnico - Scientifico, composto, oltre che dal Presidente dell'Associazione, che ne fa parte di diritto, da personalità che siano provviste delle Competenze e Conoscenze Tecniche e Scientifiche di cui agli scopi dell'Associazione, qualificate o notoriamente riconosciute e scelte dal Consiglio Direttivo in rappresentanza anche della Università, Ricerca ed Assistenza ospedaliera e territoriale, in modo che il numero dei membri resti sempre dispari.

I componenti il Comitato Tecnico - Scientifico durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. Qualora, tuttavia, fossero verbalizzate tre assenze consecutive alle riunioni del comitato, i componenti assenti decadono con provvedimento del Comitato Direttivo.

E' incompatibile la carica di componente il Comitato Scientifico con la carica di componente del Comitato Direttivo.

Il Comitato Tecnico - Scientifico è presieduto dal proprio Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. In sua assenza, può essere sostituito da persona designata dal Comitato Tecnico - Scientifico stesso. Esso si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il proprio Presidente lo ritenga opportuno, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato Tecnico - Scientifico stesso o ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le Riunioni sono presiedute dal Presidente e sono valide se oltre al Presidente è presente almeno la metà più uno degli altri Componenti

Di ciascuna riunione deve essere redatto il Verbale a cura del Segretario che deve essere controfirmato dal Presidente.

Il Comitato Tecnico - Scientifico esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo ed ha funzioni consultive volte, in particolare:

- a) valutare le Opere, le Ricerche, gli Studi e quant'altro sottopostogli dal Consiglio Direttivo;
- b) esaminare i Candidati e decidere i Vincitori delle eventuali Borse di Studio o Premi di Ricerca deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) formulare gli Indirizzi Scientifici e Culturali dell'Associazione;
- d) esprimere ad Imprese, Società e Persone Fisiche indirizzi in merito alle Erogazioni od Atti di Disposizione a favore d'Istituti di Ricerca o d'Istruzione Universitaria, sia Pubblici sia Privati, o singoli Ricercatori e Studiosi;
- e) valutare, esaminare giudicare con parere non vincolante su quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di porre alla sua attenzione.

Il Comitato Tecnico Scientifico rende conto della propria Attività, con brevi Relazioni, solo al Consiglio Direttivo, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo stesso.

Al Comitato Scientifico è demandata la soluzione di eventuali Controversie in ordine Scientifico e Culturale, o comunque attinenti agli Scopi dell'Associazione, insorte tra gli Associati o tra Associati ed Associazione.

Il Merito Scientifico di quanto deliberato dal Comitato Scientifico e ratificato dal Consiglio Direttivo è inappellabile, sia dagli Associati sia da Terzi estranei all'Associazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 17) L'esercizio finanziario va dal primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio va approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Segretario presenta lo schema del bilancio che dovrà essere depositato presso la sede della fondazione, a disposizione degli aderenti, nei quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo convocato per la sua approvazione.

LIQUIDAZIONE

Art. 18) In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, poiché questa non si propone fini di lucro, il patrimonio sarà devoluto esclusivamente ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

RINVIO

Art. 19) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e, in particolare, le disposizioni di cui al D. Lgs. 04 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche, e le vigenti disposizioni del Codice Civile.

Art. 20) Qualunque clausola dell'Atto Costitutivo e dello Statuto o qualunque deliberazione che si ponesse in contrasto con la normativa in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale deve intendersi nulla.